

ACCORDO DI RISULTATO 2016-2017

In data 9 Giugno 2016 in Milano , presso la sede di Confesercenti Regionale, Via Sirtori, n. 3

tra

Confesercenti Regionale Lombardia, rappresenta dal direttore Alessio Merigo

e

FISASCAT CISL LOMBARDIA rappresentata dal sig. Luigino Pezzuolo

FILCAMS CGIL LOMBARDIA rappresentata dal sig. Mario Santini

UILTUCS UIL LOMBARDIA rappresentata dal sig. Giovanni Gazzo

PREMESSO

- Il Comma 182 e 189 della legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità) che ha reintrodotto la tassazione sostitutiva al 10%, entro il limite di importo complessivo di € 2.000 lordi (con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a € 50.000,00) per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- Il comma 187 dello stesso articolo il quale prevede, ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, che tali somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali;
- Il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, cui il comma 188 della predetta legge demandava l'attuazione, che ha individuato i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza sopra menzionati;
- Confesercenti e le OO.SS. tutelano sindacalmente e contrattualmente, rispettivamente, le aziende e i dipendenti nei settori turistico-alberghiero, dei servizi e del commercio;

NONCHE' CHE

- nei settori delle aziende rappresentate da Confesercenti uno dei principali elementi di competitività è rappresentato dalle competenze dei propri dipendenti che attraverso il loro impegno concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa;
- questa considerazione determina, e sempre più nel prossimo futuro determinerà, nelle società (tra cui quelle aderenti a Confesercenti) l'esigenza di individuare ed attivare anche un sistema di retribuzione variabile, non determinabile a priori, declinato in tutti gli ambiti organizzativi;
- tale esigenza ha l'obiettivo di incrementare e sviluppare i dati economici legati alla produttività ed alla redditività delle imprese (qualità, efficienza ed innovazione) condizioni queste, tra le altre, previste dalla legge per accedere all'imposta sostitutiva sopra descritta.

*** **

Con il presente accordo Confesercenti Regionale e le parti sociali firmatarie definiscono - onde consentire l'accesso alla imposizione sostitutiva di cui in premessa al personale dipendente delle aziende aderenti a Confesercenti Lombardia - i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità cui è collegato il sistema di retribuzione variabile (premi di risultato).



INDICATORI (ANCHE SOLO ALTERNATIVI TRA LORO) DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE AI PREMI DI RISULTATO:

a) aumento del fatturato e della redditività

Ai fini dell'applicazione dell'imposta succitata è necessario per l'azienda un aumento minimo:

- del fatturato pari al 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- del Margine Operativo Lordo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- del target di valore del venduto del 1% come stabilito all'inizio dell'anno nel budget preventivo.

b) incremento e miglioramento della qualità dei processi

Ai fini dell'applicazione dell'imposta succitata è necessario per l'azienda:

- una riduzione media dell'assenteismo (intesa come assenza per malattia o permessi non retribuiti) pari almeno al 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- una riduzione media del numero degli infortuni, alla luce di intese tra singoli aziende e gli Rlst di riferimento territoriali, finalizzati all'individuazione e all'adozione delle soluzioni più idonee per ridurre i rischi di infortunio favorendo inoltre la migliore responsabilità dei lavoratori;
- modifiche, su richiesta dei lavoratori (concordate a livello aziendale o a livello territoriale con le rappresentanze sindacali delle Federazioni firmatarie e partecipanti al rinnovo del CCNL applicato) – onde agevolare la vita familiare – dell'orario di lavoro e dalla sua distribuzione oraria ad almeno il 5% dei lavoratori in forza calcolato sugli ultimi 12 mesi precedenti alla erogazione del premio.

*** **

I valori liquidati a titolo di premio di risultato sono identificati come retribuzione variabile che ha natura distinta rispetto alla retribuzione corrente e si intendono esclusi dalla incidenza diretta e/o indiretta su tutti gli istituti di legge e di contratto differiti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività ed ex festività)

Il presente accordo è valido (in assenza di novità legislative che ne suggeriscano la revisione) per il biennio 2016-2017 per tutti i dipendenti delle aziende aderenti a Confesercenti Lombardia che applichino integralmente gli istituti contrattuali ad essa afferenti e quindi riguarderà le erogazioni a titolo di Premio di Risultato intervenute dall'anno 2016 e sino al mese di dicembre 2017 e, nel rispetto delle condizioni di legge di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 25 Marzo 2016 e del presente accordo, ai premi di risultato relativi al 2015.

Confesercenti e le OO.SS., accogliendo gli interventi di modifica apportati dalla Legge di Stabilità 2016 all'articolo 51 ed all'articolo 100 del TUIR, si impegnano a valutare la possibilità di finanziare interventi di welfare aziendale a cui possano accedere i propri dipendenti utilizzando le somme relative al Premio di Risultato anche mediante il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico, con le modalità previste dall'articolo 6 del DM 25 marzo 2016, anche attraverso l'intervento dell'Ente Bilaterale Regionale Lombardo.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno inteso attuare quanto previsto dalla legge in materia di retribuzione variabile di secondo livello anche ai fini dello sgravio contributivo del Premio di Risultato individuato nel presente accordo.



Confesercenti Regionale Lombardia, con sede operativa in Milano, Via Sirtori, n.3 nella persona del direttore, dott. Alessio Merigo unitamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al D.M. del 25 marzo 2016, in materia di applicazione dell'agevolazione fiscale con imposta sostitutiva del 10% di cui all'articolo 1 commi 182, 189 e 190 della Legge n. 208/ 2015.

Il presente accordo (avente carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale) verrà depositato da Confesercenti come previsto dall'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016 e con le modalità indicate all'articolo 14 del D. Lgs. N. 151/2015, esonerando in tal modo, dal medesimo adempimento, le aziende aderenti al Sistema Regionale Lombardia.

Le parti s'impegnano, ciascuna nei propri ambiti di riferimento, ad informare imprese e lavoratori dei contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione, con particolare riferimento all'obbligo di redazione ed invio in dtl da parte delle aziende della dichiarazione di conformità (allegata) prevista dall'art. 14 D.Lgs. n. 151/2015 e dell'art. 5 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Laddove siano presenti RSA/RSU, ci dovrà essere un confronto con le stesse, per condividere indicatori e scalettature da utilizzare.


Le parti concordano sull'importanza di monitorare la qualità e la quantità degli accordi di risultato; a tal fine auspicano che le imprese inviino contestualmente a quanto previsto già dall'attuale normativa copia degli accordi realizzati anche all'ente bilaterale. Sarà cura dell'ente bilaterale ritornare alle parti il risultato di tale monitoraggio.

Infine, qualora le parti ritenessero che le comunicazioni risultino insufficienti, l'accordo potrà non essere reiterato.

CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDIA




FILCAMS-CGIL LOMBARDIA



FISASCAT-CISL LOMBARDIA



UILTUCS-UIL LOMBARDIA



Monitoraggio Contratti Aziendali e Territoriali
(Art.1, co.188, L.28/12/2015 N.208)

Sezione 1 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale *

Sezione 2 – Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data di sottoscrizione

DTL *

Anni di validità (barrare quali) 2015 2016 2017 2018 2019

Sezione 3 – Beneficiari

Totale Lavoratori *

Sezione 4 – Premio (€)

Stima del valore annuo medio pro capite del premio *

Sezione 5 – OBIETTIVI

Produttività

Redditività

Qualità

Efficienza

Innovazione

Sezione 6 – INDICATORI PREVISTI NEL CONTRATTO

- 1) Volume della produzione/n. dipendenti
- 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- 3) MOL/VA di bilancio
- 4) Indici di soddisfazione del cliente
- 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- 6) Riduzione degli scarti di lavorazione
- 7) % di rispetto dei tempi di consegna
- 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- 9) Modifiche organizzazione del lavoro
- 10) Lavoro agile (smart working)

- 11) Modifiche ai regimi di orario
- 12) rapporto costi effettivi/costi previsti
- 13) Riduzione assenteismo
- 14) n. brevetti depositati
- 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
- 16) Riduzione dei consumi energetici
- 17) Riduzione numero infortuni
- 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz
- 19) Riduzione tempi di commessa
- 20) Altro (indicare)

Sezione 7 – Misure

Il contratto prevede:

Welfare aziendale

Piano di partecipazione

Sezione 8 – Contratto

File Contratto *

Seleziona

Sezione 9 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'Art....., il sottoscritto, in qualità di Dell'azienda Dichiaro che il contratto collettivo inviato tramite pec alla DTL è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'art.1, commi 182-189, della Legge 28/12/2015, n.208 e del DM.....



* Obbligatorio